

PADOVA Dott. CESARE**NOTAIO**

Via Cairoli n. 32 - 27029 VIGEVANO (PV)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA
DI COMMERCIO DI PAVIA AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE
- AGENZIA DELLE ENTRATE - VRE LOMBARDIA N. 2/3973/2001 DEL
27.04.2001
N. 7265 DI REP. N. 2954 DI RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, addì ventinove del mese di settembre,
alle ore diciassette e quarantacinque.

In Vigevano, nel mio studio in Via Cairoli n. 32.

Avanti a me Dott. CESARE PADOVA Notaio in Vigevano, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, è personalmente comparsa la Signora:

REGISTRATO A VIGEVANO**Il****al n.****serie****con Euro**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] che mi richiede di redigere il presente
verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Società:

"SABAL GESTIONI S.P.A."

con sede in Vigevano, Via Tortona n. 34, capitale di Euro
832.000,00=, duratura al 31/12/2050, iscritta alla Camera di
Commercio di Pavia al n. 225291 R.E.A., C.F. e numero di i-
scrizione al Registro delle Imprese di Pavia 01841250184.
Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono
certo, fatta espressa rinuncia, meco d'accordo, all'assisten-
za dei testimoni al presente atto,

p r e m e s s o

- che è stata indetta per oggi, in questi luogo ed ora, l'as-
semblea straordinaria della Società di cui sopra per discute-
re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Adozione di un nuovo testo di Statuto.

Ciò premesso

essa Comparsante richiede me Notaio di far constare col pre-
sente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle
conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta
e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, nell'indicata qualità, essa Comparsante
che, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il
verbale; dopo di che dichiara che la presente assemblea è va-
lidamente costituita in via totalitaria per deliberare sul-
l'oggetto all'Ordine del Giorno, essendo presenti in proprio
oltre essa Comparsante, Socio portatore di azioni per nominali
Euro 58.831,00=, i Soci Signori [REDACTED] portatore di
azioni per nominali Euro 287.839,00=, [REDACTED] portatore
di azioni per nominali Euro 287.839,00=, [REDACTED]
[REDACTED] portatrice di azioni per nominali Euro 58.830,00= e,
per delega alla Signora [REDACTED]
[REDACTED] portatore di azioni di nominali Euro 138.661,00=, e
così essendo debitamente rappresentato l'intero capitale del-

la Società costituito da n. 1.600.000= azioni di nominali Euro 0,52= ciascuna depositate ai sensi di legge ed essendo presenti essa Comparsa, Presidente del Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione Signori [REDACTED] nonché tutti i Sindaci effettivi Signori [REDACTED] Presidente, [REDACTED]

Il Presidente espone le ragioni per le quali si ritiene opportuno, alla luce della riforma del diritto societario, procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, adeguato alle esigenze della Società e conforme alla nuova normativa societaria ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, che illustra dettagliatamente all'Assemblea e che firmato dalla Comparsa e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. [REDACTED] esprime parere favorevole alla proposta del Presidente che, apre quindi la discussione.

Nessuno dei Soci chiedendo la parola il Presidente conclude la propria esposizione invitando l'Assemblea a deliberare in merito

l'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

d e l i b e r a

all'unanimità

1) di abrogare lo Statuto Sociale vigente adottando in sua sostituzione un nuovo testo, che mantiene invariati la denominazione, la sede, il capitale e l'oggetto, e che approvato dall'Assemblea articolo per articolo e nel suo complesso, trovasi allegato sotto la lettera "A" al presente verbale.

2) Di dare mandato al Presidente dell'odierna Assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato Statuto, come sopra approvato, le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione a' sensi di legge.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore diciotto e venticinque.

Ho letto il presente atto con l'allegato Statuto alla Comparsa, che approvandolo e confermandolo lo firma con me Notaio.

Consta di un foglio scritto a macchina e parte a mano per tre intere facciate e parte della quarta da persona di mia fiducia e da me Notaio.

F.TO [REDACTED]

F.TO CESARE PADOVA NOTAIO.

ALLEGATO "A" al n. 7265 di rep.

n. 2954 di racc.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"SABAL GESTIONI S.P.A."

2) La Società ha per oggetto:

- l'acquisto e la vendita di terreni, l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la permuta, la locazione, la concessione in uso di fabbricati o parte di essi;
- la gestione ed amministrazione di beni immobili e mobili di proprietà sociale.

Essa può compiere in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine connesso al proprio.

3) La Società ha sede in Vigevano.

Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie e rappresentanze.

4) Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

5) La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ai sensi di Legge.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

6) Il capitale sociale è determinato in Euro 832.000,00= (ottocentotrentaduemila virgola zero zero) ed è diviso in n. 1.600.000= (unmilionesecentomila) di azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

7) Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di Legge.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto di quanto segue:

il socio che intende trasferire per atto tra vivi a titolo oneroso in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro

sessanta giorni dall'invio della proposta.

Se il o i soci che intendono esercitare la prelazione non sono d'accordo sul prezzo offerto, lo stesso verrà determinato da un perito nominato di comune accordo dalle parti o in mancanza di accordo, dall'arbitro di cui all'art. 41 dello statuto, la cui valutazione sarà vincolante per entrambe le parti.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio della prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la sede legale.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione alle medesime condizioni e al promissario acquirente indicati nella comunicazione d'offerta ai soci.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

L'intestazione a e la disintestazione da Società fiduciarie non costituisce atto traslativo della proprietà e non genera pertanto diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci così che la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci.

8) Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 C.C., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

9) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonché l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

10) Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. In sede di aumento del capitale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del Codice Civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

11) Nei casi previsti dalla legge l'assemblea può deliberare la riduzione del Capitale anche con assegnazione a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.

12) La società può emettere obbligazioni sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

13) La Società potrà raccogliere dai Soci fondi e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ASSEMBLEE

14) L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in altre località stabilite dall'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Amministrazione entro centoventi giorni o, quando ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15) Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

16) Ricorrendo l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2366 C.C., le assemblee sono convocate con avviso trasmesso con

mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17) Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro soci almeno da 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza e, nello stesso termine, abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale o nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona nei limiti di Legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea e quello di voto.

19) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

20) Il Presidente è assistito da un Segretario anche non Socio designato dagli intervenuti, e, se del caso, da 2 (due) scrutatori scelti tra i Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

21) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 C.C. e in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 C.C..

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono valide con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

22) La Società è amministrata, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo o deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Unico Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea per un periodo non superiore a 3 (tre) e-

sercizi.

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio sono rieleggibili.

23) Gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

24) Ai membri del Consiglio o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio, o all'Amministratore Unico un'indennità annuale.

25) Qualora per dimissioni o per altre cause venga meno la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

26) Il Consiglio, elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, e può eleggere anche un Vice Presidente che, sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

27) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri, o dal Presidente del Collegio Sindacale.

28) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

29) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

E' ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da tutti gli altri partecipanti e che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti o, nel caso in cui la riunione si tenga per teleconferenza o videoconferenza, a maggioranza assoluta dei membri che partecipano alla teleconferenza od alla videoconferenza in caso di parità la decisione sarà demandata all'assemblea.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

30) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la Legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

31) Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, l'Assemblea ne determinerà i poteri all'atto della nomina; tali poteri potranno essere determinati nell'atto costitutivo.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

32) All'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione od a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza della Società. Il Presidente del Consiglio potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

33) Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di Legge.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza della Società per tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 C.C..

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio può nominare Direttori, nonchè Procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

COLLEGIO SINDACALE

34) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) Supplenti, nominati e funzionanti a sensi di Legge.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determinandone il compenso; la nomina può essere effettuata nell'atto costitutivo.

CONTROLLO CONTABILE

35) Ricorrendo le condizioni di legge, il controllo contabile sulla Società è affidato al Collegio Sindacale; in tal caso quest'ultimo dovrà essere costituito unicamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora le suddette condizioni non ricorrano, il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile

o da una Società di Revisione, nominati e funzionanti ai sensi di leggi.

BILANCIO ED UTILI

36) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio o l'Amministratore Unico procede alla formazione del Bilancio di esercizio a norme di legge.

37) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di Legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

38) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

39) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

40) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina 1 (uno) o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

41) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vigevano su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

F.TO [REDACTED]

F.TO CESARE PADOVA NOTAIO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.